

Pubblicato il 25/08/2026

N. 06642 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2026, proposto da So.Ge.Si. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in relazione alla procedura CIG 9892202754, rappresentata e difesa dagli avvocati Lietta Calzoni e Alessandra Ottaviani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

la ASL Roma 1, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

del Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza, n. 20807/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;

Visti l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto da Servizi Ospedalieri S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2026 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Rilevato preliminarmente che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, c.p.a., il giudizio nelle materie indicate dal comma 1 viene *“comunque definito con sentenza in forma semplificata”*;

Ritenuta l'astratta fondatezza del motivo dell'appello principale, inteso a contestare la sentenza appellata nella parte in cui, aderendo ad una lettura sostanzialistica del requisito premiante ID16 - *“Riduzione impatto ambientale CAM – certificazioni ambientali”*, contemplato dall'art. 17.1 del Disciplinare di gara, laddove stabiliva che *“il punteggio verrà attribuito in funzione degli stabilimenti utilizzati per il servizio in possesso di una delle seguenti certificazioni:*

1 - possesso del marchio nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti “Made Green in Italy” di cui al decreto del

Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56, ottenuto sulla base delle Regole di Categoria riferite al servizio oggetto del presente appalto = punti 3;

2 - certificazione di impronta climatica di prodotto conforme alla UNI EN ISO/TS 14067 o equivalenti = punti 1;

3 - certificazione dell'impronta idrica di prodotto conforme alla UNI EN ISO 14046 o equivalenti: = punti 1 4 - certificazione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla UNI CEI EN ISO 50001(o equivalenti) o certificazione dell'impronta di carbonio di organizzazione conforme alla UNI EN ISO 14064-1= punti 1. (...)

Indicare la sede dello o degli stabilimenti presso i quali si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli che verrà processata in ciascuno di essi, specificando quali sono tali articoli. Allegare le licenze delle certificazioni di cui si è in possesso”, ha ritenuto che il R.T.I. aggiudicatario avesse legittimamente conseguito il punteggio massimo di 3 punti (avendo dichiarato, nell'apposito modulo messo a disposizione dalla stazione appaltante, il possesso del marchio “Made Green in Italy” ed allegato, ai fini della comprova, i certificati emessi da Bureau Veritas Italia S.p.A.), sebbene né la mandataria Servizi Ospedalieri S.p.A. né la mandante Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l., alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (18 dicembre 2023), fossero in possesso del marchio/logo “Made Green in Italy”, ottenuto soltanto a procedura in corso e precisamente, quanto alla mandataria, in data 10 settembre 2024 e 12 novembre 2024 e, quanto alla mandante, in data 21 ottobre 2024, in ragione del fatto che “le certificazioni prodotte in gara da S.O. contengono tutte le informazioni richieste dai CAM atte a dimostrare che lo stabilimento messo a disposizione della commessa presso cui si intende eseguire il servizio rispetta i requisiti dello Schema MGI specificando gli articoli di riferimento e il calcolo del Single Score comparato con le soglie delle classi di prestazioni previste

dal regolamento (cfr. Certificazione Made Green in Italy n. IT326292 di S.O. e certificato IT325935-1 del Gruppo Industriale Di Giacomo S.r.l.)”;

Evidenziato invero che:

- il criterio premiale in discorso è univocamente formulato nel senso di richiedere il *“possesso del marchio nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti “Made Green in Italy” di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare 21 marzo 2018, n. 56...”*;
- il rilascio della licenza da parte del Gestore dello Schema *“Made Green in Italy”* ha carattere costitutivo del diritto/dovere di utilizzo del relativo logo, come si evince dal *“Manuale di utilizzo del logo e per la comunicazione dei risultati nell'ambito dello Schema “Made Green in Italy”*”, laddove, a pag. 4, prevede che *“Un'organizzazione può utilizzare il logo solo se ha superato positivamente la verifica della documentazione che consente l'adesione allo Schema “Made Green in Italy” (art. 5 e art. 6 Regolamento MGI) di uno o più dei suoi prodotti. Tale processo è svolto dal Gestore dello Schema, unico titolare nel rilascio della licenza all'utilizzo del logo”*;
- il carattere non automatico del rilascio della licenza, a seguito della verifica positiva condotta dall'ente indipendente di verifica, si evince dalla pec inviata alla controinteressata in data 20 settembre 2024 dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, da cui risulta l'autonoma attività istruttoria e valutativa svolta dal Gestore dello Schema, con la conseguenza che la verifica tecnica positiva costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio della licenza;
- anche ammesso che, come affermato dal T.A.R., la Commissione avesse optato per una interpretazione sostanzialistica del criterio premiale in discorso, la stessa si porrebbe in contrasto con il carattere vincolante delle prescrizioni di gara, laddove formulate, come nella specie, in modo non ambiguo e senza quindi lasciare margini interpretativi suscettibili di essere colmati mediante argomenti di carattere extra-testuale;

Ritenuta nondimeno la fondatezza del ricorso incidentale proposto dalla aggiudicataria, nella parte in cui si rivolge avverso la clausola della *lex specialis* posta dalla ricorrente principale a fondamento della censura suindicata, ove interpretabile nel senso del necessario possesso del marchio ai fini dell'ottenimento del suddetto punteggio premiale;

Evidenziato infatti che ciò che rileva, dal punto di vista della stazione appaltante e quindi ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, è l'effettività dello svolgimento del servizio nel rispetto della politica ambientale di riferimento lungo il ciclo della vita e, quindi, il rispetto delle regole di categoria relative all'impronta ambientale dei prodotti, che l'attestato di verifica dell'ente di cui all'art. 6 d.m. n. 56/2018 è finalizzato a certificare, essendo la verifica indipendente *“essenziale per assicurare l'affidabilità dello schema «Made Green in Italy» e per migliorare la qualità degli Studi di Valutazione di Impronta Ambientale che lo sottendono”*;

Ritenuto pertanto che l'esito positivo e certificato della suddetta verifica sarebbe stato sufficiente a giustificare l'attribuzione del punteggio premiale, tenuto conto della *ratio* allo stesso sottesa come innanzi illustrata, laddove, come chiarito dal citato Manuale, *“l'utilizzo del logo MGI rappresenta un'opportunità per promuovere l'impegno ambientale delle organizzazioni che aderiscono allo Schema e valorizzare i loro prodotti facendo leva sulle caratteristiche ambientali”*, sì che la realizzazione della finalità sottesa al rilascio della relativa licenza d'uso inerisce alla (e si esaurisce nella) sfera commerciale dell'impresa offerente, essendo prevalentemente funzionale alla valorizzazione sul mercato dei relativi prodotti;

Rilevato del resto che l'Allegato 1 del d.m. 9 dicembre 2020, nello stabilire, ai fini della *“verifica”*, che siano allegate *“le licenze delle certificazioni di cui si è in possesso”*, sottende un chiaro riferimento alle certificazioni propedeutiche al rilascio della licenza di marchio, come quelle emesse da Bureau Veritas Italia S.p.A. e prodotte

in giudizio dal R.T.I. controinteressato al fine di dimostrare la conformità ambientale dei prodotti offerti;

Rilevato comunque che se il citato Allegato consente, in via generale, che l'operatore, qualora non abbia la possibilità di presentare la certificazione richiesta alla data di presentazione dell'offerta, possa comunque dimostrare il rispetto dei C.A.M. con mezzi di prova alternativi, *a fortiori* la suddetta facoltà si giustifica laddove il concorrente possa dimostrare il rispetto dei previsti requisiti ambientali mediante la certificazione rilasciata da un ente indipendente, nelle more della conclusione del procedimento finalizzato al rilascio della licenza d'uso;

Ritenuto quindi che l'art. 17.1 del Disciplinare di gara debba essere dichiarato illegittimo, e conseguentemente annullato *in parte qua*, laddove fa riferimento, ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione, al “*possesso del marchio nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti “Made Green in Italy”*” e non considera sufficiente a tal fine il possesso della certificazione di conformità del verificatore indipendente accreditato di cui all'art. 6 d.m. n. 56/2018, in quanto contrastante con la *ratio* sottesa al criterio premiale *de quo*, come innanzi illustrata;

Rilevato che l'accoglimento *in parte qua* del ricorso incidentale non può che determinare la reiezione della censura della ricorrente principale intesa ad ottenere la decurtazione del punteggio ottenuto dal R.T.I. aggiudicatario in relazione al criterio 17.1 del Disciplinare così come di quella intesa a sostenere il carattere fuorviante della relativa dichiarazione, in quanto priva della necessaria base legittimante originariamente fornita dalla *lex specialis*;

Ritenuta altresì l'infondatezza del motivo di appello principale inteso a censurare la sentenza appellata nella parte in cui ha respinto il motivo aggiunto con il quale l'originaria ricorrente lamentava la violazione da parte del R.T.I. aggiudicatario della cd. clausola sociale di cui all'art. 25 del Disciplinare di gara, sostenendo la necessità

di escludere lo stesso dalla gara in quanto non aveva proceduto all'assorbimento di due autisti *full time* in carico al gestore uscente per effetto dell'affidamento della logistica esterna mediante sub-appalto;

Rilevato infatti che la clausola citata, laddove prevede che *“il Fornitore Aggiudicatario dell'Appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del Fornitore uscente”*, impone all'aggiudicatario di assorbire il personale uscente prima di procedere all'assunzione di nuove unità di personale ai fini della esecuzione del servizio, con la conseguenza che essa non è pertinente laddove il relativo fabbisogno di personale non faccia capo al *“Fornitore Aggiudicatario dell'Appalto”*, ma al sub-appaltatore del servizio di logistica esterna cui il medesimo fabbisogno è riferibile;

Considerato del resto che la citata clausola subordina espressamente l'obbligo di assorbimento all'esigenza di *“armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto”*, alla quale è riconducibile anche la scelta organizzativa operata dal R.T.I. aggiudicatario di affidamento a terzi del servizio di logistica esterna mediante sub-appalto;

Evidenziato che questa stessa Sezione ha chiarito che alla clausola sociale non può essere attribuito *“un effetto automaticamente e rigidamente escludente”* e non può pertanto essere intesa *“nel senso di comportare un obbligo assoluto per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa in quanto l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente deve essere temperato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto”* (cfr., tra le tante, 29 novembre 2021, n. 7922).

Aggiungendo che *“l'enfasi che l'appellante pone sul carattere “prioritario” dell'assorbimento che la clausola di cui all'art. 25 del disciplinare imporrebbe, oblitera che la stessa clausola fa salva la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto”*;

Evidenziato infine che il personale non riassorbito dal R.T.I. aggiudicatario è limitato a n. 2 unità - riferibili al servizio di logistica esterna oggetto di sub-appalto - su un totale di n. 29 unità in carico al gestore uscente, a dimostrazione del fatto che la mancata riassunzione non può considerarsi elusiva dell'obbligo di riassorbimento imposto dalla cd. clausola sociale, ma discende da esigenze di organizzazione dell'appalto, anche attraverso l'esternalizzazione di una componente oggettivamente circoscritta del complessivo servizio oggetto di gara;

Rilevato, con riguardo al motivo di appello inteso a censurare la statuizione reiettiva della sentenza appellata in relazione al motivo aggiunto con il quale la ricorrente lamentava in primo grado l'insostenibilità dell'offerta economica del R.T.I. aggiudicatario, in considerazione dei tempi di percorrenza delle tratte di collegamento HUB-stabilimenti, che la sua infondatezza discende dal rilievo secondo cui esso non è sorretto da condivisibili e dimostrate deduzioni finalizzate ad inficiare l'attendibilità dei giustificativi presentati dal R.T.I. aggiudicatario nella parte in cui evidenziano che il costo della logistica esterna è compreso nella voce *“Trasporti”*;

Considerato infatti che, da un lato, i suddetti giustificativi non possono considerarsi *in parte qua* inammissibili perché *“postumi”* ed innovativi rispetto al contenuto dell'offerta economica, atteso che già nel *“Modello giustificativo dell'offerta economica”* presentato dal R.T.I. aggiudicatario era indicata la voce *“Trasporti”*, cui il costo della logistica esterna, che si svolge appunto prevalentemente mediante l'attività di trasporto, è oggettivamente riconducibile;

Evidenziato altresì che la mancata indicazione del costo della manodopera relativa al servizio di logistica esterna nell'ambito del costo della manodopera dichiarato in sede di offerta economica trova giustificazione nel fatto che il R.T.I. aggiudicatario ha manifestato la volontà di subappaltare il servizio di logistica esterna, cui il suddetto costo è come si è detto riconducibile, con la conseguenza che la relativa valorizzazione trova non incoerente collocazione nell'ambito della diversa voce "*Trasporti*" presente nel "*Modello giustificativo dell'offerta economica*";

Osservato, in relazione alla censura intesa a contestare la sentenza appellata laddove ha respinto il motivo aggiunto diretto a lamentare l'illegittimità dell'esito della verifica del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lvo n. 50/2016, non avendo il R.T.I. controinteressato esplicitato il costo della manodopera relativo ai tre autisti *full time* impiegati nell'appalto per la logistica esterna, che:

- l'assunto della ricorrente secondo cui la logistica esterna sarebbe parte integrante dell'appalto, e quindi una attività diretta della commessa, non è idonea ad inficiare l'affermazione del T.A.R. secondo cui, trattandosi di attività affidata in sub-appalto, la verifica in ordine al costo della manodopera, a tutela del personale, andrebbe effettuata nella fase di autorizzazione al subappalto, atteso che la suddetta statuizione recata dalla sentenza appellata non si fonda sulla qualificazione della medesima attività come marginale o esterna, ma sul fatto che ad essa non corrispondono "*costi propri dell'appaltatore*", trattandosi di attività affidata in sub-appalto i cui costi, anche per la manodopera, ricadono appunto sul sub-appaltatore;
- come innanzi evidenziato, l'indicazione in sede di giustificativi del costo della manodopera impiegata nella logistica esterna come parte del costo relativo ai "*Trasporti*" non può essere considerata inammissibile perché "*postuma*" rispetto al "*Modello Giustificativo dell'Offerta Economica*", in quanto in quest'ultimo la quotazione del costo della manodopera per il servizio "*Guardaroba/Logistica*" è riferibile alla logistica interna e non a quella esterna, che fin dal suddetto Modello era

considerata dal R.T.I. aggiudicatario, come si è detto, nell'ambito della voce “*Trasporti*”;

- il fatto che il R.T.I. aggiudicatario non abbia specificato CCNL, inquadramento e costo orario applicabili degli autisti si spiega considerando che, come affermato dal T.A.R., trattasi di elementi non rilevanti nell'ambito della verifica del rispetto degli obblighi dell'aggiudicatario nei confronti dei lavoratori che si trovano alle sue dipendenze, in quanto demandati alla fase di autorizzazione al sub-appalto;

- l'affermazione del T.A.R., secondo cui l'importo del trasporto “*risulterebbe ampiamente congruo a coprire sia i costi di tutte le voci relative al solo trasporto che i costi delle tre figure B1 (597.693,60 €) determinato sulla base dell'inquadramento e delle ore settimanali indicati dal precedente appaltatore e nell'Allegato E Elenco personale di cui agli atti di gara per il costo medio orario delle tabelle ministeriali al marzo 2023 (anche in questo caso il più svantaggiato – 1% di incremento – in quanto il nuovo costo medio orario è entrato in vigore nel febbraio 2024, successivamente alla scadenza delle offerte)*”, non è inficiata dalla deduzione della ricorrente secondo cui sarebbe erroneo il riferimento al costo del lavoro desunto dal precedente appalto, in quanto il R.T.I. aggiudicatario, nella propria tabella giustificativa, avrebbe indicato il valore di € 22,12 come costo medio orario per gli addetti di livello B1, atteso che il costo del lavoro indicato dalla ditta aggiudicataria non è automaticamente trasferibile al personale alle dipendenze del sub-appaltatore, per il quale, come affermato dal T.A.R., si rivela maggiormente attendibile, sulla base dell'inquadramento e delle ore settimanali indicati dal precedente appaltatore e nell'Allegato E - “*Elenco personale*” degli atti di gara, il riferimento al costo medio orario delle tabelle ministeriali vigenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- la deduzione della ricorrente, secondo cui l'importo stimato dal R.T.I. controinteressato in relazione agli ulteriori costi della voce “*Trasporti*” non potrebbe essere ritenuto congruo in base al raffronto con il costo indicato dalla medesima

ricorrente (la quale, per i soli costi di trasporto, al netto della manodopera, ha indicato un valore di circa € 700.000,00), non può essere condivisa, atteso che, anche ammettendo che il costo relativo ai trasporti sia strettamente connesso all'organizzazione produttiva e logistica proposta da ciascun operatore economico e che risulti dirimente la distanza degli stabilimenti produttivi ove i dispositivi tessili vengono sottoposti a ricondizionamento rispetto ai presidi, la sola affermazione della ricorrente secondo cui l'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario prevede due stabilimenti situati, rispettivamente, a Teramo e Battipaglia, significativamente distanti da Roma, non consente di apprezzare in che misura l'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario, pur diversamente conformata dal punto di vista logistico rispetto a quella della ricorrente, renderebbe insufficiente il costo dei "*Trasporti*" preventivato dal primo, tenuto conto che il costo dei "*Trasporti*" indicato dal R.T.I. aggiudicatario (€ 1.753.584,18), al netto del costo della manodopera determinato dalla ricorrente (€ 877.874,54, tenuto conto degli effettivi tempi di percorrenza da questa indicati), sarebbe comunque pari ad € 875.709,64, ampiamente superiore rispetto a quello, pari a circa € 700.000,00, indicato al medesimo titolo dalla medesima ricorrente;

Evidenziato che la reiezione della predetta censura consente di prescindere dall'istanza di rinvio pregiudiziale formulata dal R.T.I. controinteressato, alla pag. 14 della memoria del 3 febbraio 2026, per l'ipotesi di fondatezza della prima;

Esaminato il motivo di appello diretto avverso la statuizione reiettiva resa dal T.A.R. con riferimento al motivo aggiunto inteso a sostenere che il R.T.I. controinteressato avrebbe dovuto ottenere 0 punti (e non 2,73 p.ti) in relazione al criterio ID19 - "*Organizzazione logistica per movimentazione esterna*", in quanto il relativo progetto tecnico non sarebbe realizzabile, attesi i tempi di percorrenza indicati per la logistica ed, in particolare, per il collegamento tra l'HUB e gli stabilimenti produttivi, l'attività di movimentazione esterna (per la consegna e il ritiro dei capi) prevederebbe tempistiche che, per essere rispettate, comporterebbero la violazione dei limiti di

velocità imposti dal Codice della Strada per il bilico dichiarato, sarebbero indicati due stabilimenti, uno in Provincia di Teramo e l'altro in Provincia di Salerno, dislocati a centinaia di chilometri di distanza dai presidi ospedalieri, senza alcuna ottimizzazione del servizio, non sarebbe stata dimostrata l'effettiva disponibilità del magazzino di stoccaggio (HUB) e sarebbe stato indicato un unico mezzo per la distribuzione dall'HUB ai presidi ospedalieri, mentre nel "*Piano logistico*" era stato dichiarato l'utilizzo di non meglio specificati automezzi di ridotta dimensione necessari allo smistamento della biancheria circolante;

Ritenuta la non accoglibilità della censura, atteso che i tempi di percorrenza rappresentano solo uno degli aspetti apprezzabili dalla Commissione di gara ai fini della applicazione del suindicato criterio di valutazione (tenuto conto che il giudizio era da attribuire "*in funzione dell'organizzazione della struttura logistica (ubicazione e dislocazione impianti di ricondizionamento, eventuale presenza e ubicazione di magazzini intermedi di stoccaggio, parco automezzi destinati al servizio e pianificazione delle attività di logistica per consegna e ritiro presso i singoli presidi territoriali e ospedalieri) che si intende proporre al fine di garantire e migliorare gli standard di servizio di cui al capitolato tecnico*") e che ciò che rileva, ai fini dell'efficienza complessiva del servizio, non è la distanza tra le strutture sanitarie da servire e gli impianti di ricondizionamento contemplati dalla offerente, e quindi i relativi tempi di percorrenza, ma la capacità del concorrente di assicurare comunque la tempestività dell'approvvigionamento attraverso la sua complessiva organizzazione logistica);

Rilevato altresì che il punteggio (inferiore a quello massimo) assegnato al R.T.I. controinteressato non consente di escludere che la dislocazione della rete logistica abbia inciso negativamente sull'attribuzione del relativo punteggio e sia stata quindi specificamente considerata a tale fine dalla Commissione di gara, con la conseguente inidoneità delle allegazioni della ricorrente a dimostrare l'illogicità del punteggio

assegnato al R.T.I. aggiudicatario e comunque a supportare la pretesa di azzeramento del punteggio medesimo, in cui si rivolge la censura in esame, la quale sconta quindi una evidente forma di ingerenza sostitutiva nelle valutazioni tecnico-discrezionali riservate alla Commissione di gara;

Considerato, in relazione alla censura con la quale viene sostenuto che la Commissione di gara avrebbe dovuto penalizzare l'offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario, non avendo rispettato le modalità redazionali della Relazione tecnica di cui all'art. 15, lett. a) del Disciplinare di gara, che la sua infondatezza discende dal fatto che è estranea ai criteri di valutazione, che la ricorrente sostiene avrebbero dovuto essere applicati in chiave penalizzante, ogni considerazione relativa alle suddette modalità redazionali;

Ritenuta l'infondatezza del motivo di appello inteso a sostenere che il R.T.I. Servizi Ospedalieri S.p.A./Gruppo Industriale di Giacomo S.r.l. avrebbe dovuto essere escluso dalla gara ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare, in quanto non avrebbe riscontrato tempestivamente la richiesta di produzione della campionatura, alla luce dell'indirizzo giurisprudenziale della Sezione, secondo cui *“il campione non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di considerare e vagliare l'idoneità tecnica del prodotto offerto: non è sua parte integrante, per quanto sia oggetto di un'apposita valutazione da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, chiaramente stabilita dall'art. 42, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 163 del 2006, di fornire la “dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti”, per gli appalti di forniture, attraverso la “produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire” (cfr. Sez. V, n. 371 del 30 gennaio 2017); “netta è dunque la distinzione, funzionale ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell'offerta tecnica e, in*

quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4190 del 8 settembre 2015);

Ritenuto, in ragione del rigetto dell’appello principale, di confermare la statuizione di improcedibilità delle censure proposte dal R.T.I. controinteressato con il ricorso incidentale ed i relativi motivi aggiunti, diverse da quella innanzi esaminata;

Ritenuto infine che la complessità dell’oggetto del giudizio giustifichi la compensazione delle spese del giudizio di appello;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello principale e su quello incidentale, come in epigrafe proposti:

- in parte accoglie ed in parte dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- respinge il ricorso principale.

Spese del giudizio di appello compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2026 con l’intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Consigliere

Raffaello Scarpato, Consigliere

L'ESTENSORE

Ezio Fedullo

IL PRESIDENTE

Michele Corradino

IL SEGRETARIO